



Istituto d'Istruzione Superiore

"L. DA VINCI – AGHERBINO"

**Via Repubblica, 36/H – 70015 Noci (BA)
Tel. 0804977228**



UNIONE EUROPEA



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

SEDI: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane: Via Repubblica, 36H - 70015 Noci - Tel.0804977228
I.P.S.I.A.- I.P.S.C.T.: Via Diaz, 30 – 70015 Putignano – tel. 0804059640 0804933100
Via Paravento - 70015 Noci – tel. 0804977308

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(approvato dal C.I. il 30.10.2023)

Indice generale

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	1
Premessa.....	3
Art. 1 - Gli organi collegiali.....	5
Art. 2 - Consiglio di classe.....	5
Art. 3 - Consiglio di Istituto.....	5
Art. 4 - Giunta Esecutiva.....	6
Art. 5 - Collegio dei Docenti.....	6
Art. 6 - Comitato degli Studenti. Costituzione, compiti e funzioni.....	6
Art. 7 - Principi ispiratori.....	8
Art. 8 - Frequenza.....	8
Art. 9 - Ingresso nell'Istituto.....	9
Art. 10 - Ingresso in aula e ritardi.....	9
Art. 11 - Permessi di uscita anticipata.....	9
Art. 12 - Giustificazioni delle Assenze.....	10
Art. 13 - Astensioni.....	10
Art. 14 - Norme d'ordine e di convivenza all'interno dell'istituto.....	10
Art. 14bis - Valutazione del comportamento – annuale.....	11
Art. 15 - Personale Docente.....	12
Art. 16 - Trasparenza della Valutazione.....	13
Art. 17 - Spazi e attrezzature.....	14
Art.18 - Servizi Igienici.....	14
Art.19 - Laboratori.....	14
Art. 20 - Aule.....	14
Art. 21 - Biblioteca.....	14
Art. 22 - Palestre.....	14
Art. 23 - Principi generali.....	15
Art. 24 - Sanzioni disciplinari.....	15
Art. 25 - Procedimento sanzionatorio.....	16
Art. 26 - Assemblee degli Studenti.....	20
Art. 27 - Assemblee di classe.....	20
Art. 28 - Assemblee di Istituto.....	20
Art. 29 - Assemblee dei genitori.....	21
Art. 30 - Organo di Garanzia.....	22
Art. 31 - Modalità di convocazione ed espletamento.....	22
Art. 32 - Procedimento per i ricorsi.....	22
Art. 33 - Locali e aree soggetti al divieto di fumo.....	23
Art. 34 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto.....	23
Art. 35 - Sanzioni amministrative e disciplinari.....	23
Art. 36 - Divieti e BYOD.....	25
Titolo IX – Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo.....	26
Titolo X – Norme Finali.....	29

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

Il presente Regolamento si applica nelle tre sedi in cui si articola l'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Da Vinci – A. Agherbino":

- Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane indirizzo Economico-Sociale, Via Repubblica 36/H, 70015 Noci BA
- I.P. "A. Agherbino", Via Armando Diaz 30, 70017 Putignano BA
- I.P. "A. Agherbino", Via Paravento, 70015 Noci BA

Il presente Regolamento d'Istituto si ispira ai principi fondamentali della Carta Costituzionale e alle disposizioni normative contenute nel Titolo I del Testo Unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297. Inoltre, il Regolamento è istruito su quanto prescrivono:

- il "Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche" (DPR 275/99);
- le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" (DPR 44/01);
- il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
- il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 come modificato e integrato dal D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo";
- il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- il "Piano dell'offerta formativa" (PTOF) adottato dall'I.I.S. "L. da Vinci-A. Agherbino" di Noci-Putignano;
- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" (Legge n. 241/90 e successive modifiche);
- "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali" (D.Lgs. 196/2003) e Regolamento UE n.679/2016;
- la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, le Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo e le Linee di orientamento MIUR, gennaio 2021;
- la Legge n.92 del 20 agosto 2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione civica.

Tutto ciò premesso, la Scuola si impegna a

- offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della persona, aperto alla pluralità delle idee;
- favorire l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica (L.92/19) al fine del raggiungimento di competenze e obiettivi specifici di apprendimento (art.3 L.92/19) che possano far maturare nello studente una consapevolezza civica;
- favorire, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale, necessaria per poter consentire allo studentedi:
 - a) valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
 - b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;

- c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati e ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali[...];
- e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e l'identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri;
- f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate ai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. [...] (art. 5 L.92/19 co.1, 2);
- h) attivare un Piano di azione di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione a un uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie (e-Policy);
- i) proporre attività didattiche e BYOD (Bring Your Own Device) che prevedono l'uso di dispositivi e smartphone per fornire esempi positivi di utilizzo delle applicazioni tecnologiche;
- j) offrire iniziative concrete volte al raggiungimento del successo scolastico e formativo degli studenti e a garantire percorsi didattici di qualità nel rispetto dei ritmi e temi di apprendimento di ognuno (metodologia laboratoriale, utilizzo delle nuove tecnologie, sportelli didattici, corsi di recupero);
- k) favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
- l) stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute;
- m) realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche contenute nel Piano dell'Offerta Formativa;
- n) rendere trasparente, oggettivo e formativo il momento valutativo anche attraverso la registrazione delle valutazioni delle verifiche di ciascuna disciplina sul registro elettronico, stimolando nel contempo, la capacità di autovalutazione dello studente necessaria per l'orientamento scolastico professionale e per una corretta formazione umana e culturale;
- o) garantire un contatto continuo con le famiglie per prevenire gli insuccessi formativi e la dispersione scolastica (incontri scuola-famiglia, ore di ricevimento degli insegnanti, ecc.);
- p) far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti, e i divieti, prendendo adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazione.

Titolo I - Organi Collegiali e Riunioni

Art. 1 - Gli organi collegiali

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche. Garantiscono il libero confronto istituzionale fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra Scuola e territorio.

L'IIS "Da Vinci- Agherbino" opera attraverso i seguenti Organi Collegiali:

- Consigli di Classe;
- Consiglio di Istituto;
- Giunta Esecutiva;
- Collegio dei Docenti;
- Comitato degli Studenti (Art. 13 del D. Lgs. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297).

Gli Organi Collegiali possono costituire commissioni *ad hoc* per migliorare l'efficienza del proprio funzionamento istituzionale e l'ambito delle loro competenze è stabilito nel loro atto costitutivo. Esse documentano la propria attività attraverso verbali delle proprie riunioni, redatti per iscritto, e adozione degli atti ufficiali previsti per il loro funzionamento.

Art. 2 - Consiglio di classe

Costituito da tutti i Docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli Studenti; è presieduto dal D.S. o da un Docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.

Compito del Consiglio di classe è di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Fra le mansioni del Consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli Studenti.

Esso ha due possibili modalità di funzionamento:

- ordinario (per quanto attiene eventuali aspetti organizzativi e logistici): docenti e rappresentanti delle componenti dei genitori e degli studenti
- ristretto (per quanto attiene alla didattica): soli docenti.

Art. 3 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale Docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli Studenti, 4 rappresentanti degli Studenti, il Dirigente scolastico; il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei componenti, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli Studenti.

Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della Scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il regolare funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare, indica

i criteri generali al Collegio Docenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Verifica che il PTOF sia stato elaborato dal Collegio dei Docenti in conformità ai criteri stabiliti e, quindi, lo adotta.

Inoltre, il Consiglio di istituto adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; indica al Collegio Docenti i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli Docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Fra le mansioni del Consiglio di Istituto rientra anche quello relativo a specifici provvedimenti disciplinari a carico degli Studenti; adempie ad ogni altro compito attribuitogli dalla vigente normativa.

Art. 4 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da un Docente, un impiegato amministrativo o tecnico ausiliario, da un genitore ed uno studente. Di diritto ne fanno parte il D.S., che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il Consiglio deve deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del POF, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Art. 5 - Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti (CdD) è costituito da tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Fanno parte del Collegio dei Docenti anche i docenti di sostegno già individuati dal D.P.R. 970/1975 e previsti ex Legge 104/92. Esso si insedia all'inizio di ciascun annoscolastico.

Il Collegio dei Docenti delibera in materia di funzionamento didattico e in particolare:

- forma le commissioni di lavoro operanti nell'Istituto;
- elabora o aggiorna il Piano dell'Offerta Formativa;
- designa le Figure Strumentali;
- elegge il Comitato di valutazione;
- propone i criteri per la formazione delle classi;
- indica i criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni;
- adotta i libri di testo;
- adotta iniziative per il sostegno di alunni con Bisogni Educativi speciali(art.7 comma 2 lett. m) ed n) del D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994);
- propone l'adozione di progetti e di percorsi educativi e didattici;
- propone iniziative di sperimentazione;
- promuove forme di aggiornamento per i Docenti.

Art. 6 - Comitato degli Studenti. Costituzione, compiti e funzioni.

Il Comitato studentesco si articola in tre sezioni, una per ciascun plesso dell'IIS "Da Vinci -

Agherbino”; alle assemblee collegiali prendono parte i membri dei rispettivi direttivi.

Il Comitato degli Studenti (C.d.S.) è organismo previsto dalle vigenti leggi ai sensi dell'Art.13 Comma 4 del D.Lgs.n.297 del 16 aprile 1994 e ss.mm.ii. ed è costituito da tutti gli studenti eletti nei seguenti organi:

- Consigli di Classe;
- Consiglio di Istituto;
- Consulta Provinciale Studentesca.

Il Comitato degli Studenti costituisce strumento istituzionale di partecipazione attiva e democratica, in forma rappresentativa, degli studenti nella gestione della scuola.

Il C.d.S. rappresenta l'autonoma e legittima espressione della rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto per:

- controllare la salvaguardia dei diritti, stimolando gli Organi di competenza nella loro tutela, contribuendo alla predisposizione delle azioni concrete di salvaguardia e collaborando nella loro attuazione;
- contribuire a generare una visione dei doveri dello studente che sia funzionale alla regolare fruizione del servizio educativo della scuola, al rispetto delle regole della civile convivenza, della tutela del bene comune, sia esso materiale che immateriale, ed alla formazione civica del cittadino, vigilando che gli stessi doveri non travalichino il loro significato originario, e cooperando attivamente affinché nella scuola si stabilisca un ambiente propizio all'erogazione del servizio educativo ed alla crescita civile dei nuovi protagonisti della società;
- costituire commissioni permanenti per il miglioramento continuo dell'organizzazione e dell'offerta formativa, proponendo al Consiglio di Istituto meccanismi di progressivo e costante miglioramento della qualità anche attraverso propri autonomi "audit".

Esso non può fare in alcun modo esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche. Il C.d.S., come stabilito dall'Art. 13 Comma 5 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. Il C.d.S. ha il diritto di esprimere, altresì, proposte e pareri sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa previsti dall'Art. 3 del Regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999.

Il C.d.S. nel corso delle proprie riunioni può comunque trattare qualsiasi argomento che possa riguardare la vita degli studenti all'interno dell'Istituto, ma anche tematiche di attualità o con valenza formativa e educativa.

All'inizio di ogni anno scolastico il C.d.S. redige un piano delle Assemblee Studentesche di Istituto, riservandosi la facoltà di scegliere una tematica da approfondire anche attraverso l'intervento programmato e autorizzato di esperti esterni. Il Comitato ha altresì facoltà di operare modifiche e integrazioni a tale piano, ove ne ravvisi e giustifichi la necessità.

Titolo II – Comportamento degli Alunni e Regolamentazione di Entrate, Ritardi, Uscite, Assenze e Giustificazioni.

Art. 7 - Princìpi ispiratori

Per una consapevole applicazione del presente regolamento, lo studente deve:

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la Scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
- recepire l'insegnamento dell'Educazione civica (L.92/19) non solo sul piano teorico, ma soprattutto nella concretizzazione di comportamenti adeguati e rispettosi dei valori fondanti la crescita consapevole dei cittadini;
- rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé nell'ottica dell'esercizio della cittadinanza responsabile e della solidarietà attiva;
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- lasciare l'aula solo se autorizzato dal docente, limitando le uscite ai servizi ai casi di effettiva necessità e a non attardarsi per il rientro in classe;
- essere puntuale all'inizio delle lezioni e frequentarle con regolarità;
- assolvere assiduamente agli impegni di studio e frequentare regolarmente i corsi di recupero;
- riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, comprese le valutazioni delle prove orali e scritte registrate sul registro elettronico;
- rispettare le norme di sicurezza previste nei laboratori didattici, osservare le buone regole nell'uso delle attrezzature, dei sussidi, e di tutto il materiale messo a disposizione della scuola;
- rispettare il divieto assoluto di fumo;
- recepire e praticare quanto previsto dalla Legge 92/19 in merito alla cittadinanza digitale (art.5), in ragione dell'utilizzo di identità digitali che, per mezzo di strumentazioni tecnologiche e ambienti digitali, portano gli studenti a compiere atti e a concretizzare condotte non privi di rischi in termini di responsabilità civile e penale;
- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- non utilizzare negli ambienti scolastici telefoni cellulari o dispositivi tecnologici salvo diversa indicazione da parte dei docenti per lo svolgimento di attività didattiche e BYOD (Bring Your Own Device) che prevedono l'uso di dispositivi/smarthphone;
- collaborare a ogni iniziativa della scuola volta a informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyber bullismo, segnalandoli al Dirigente scolastico;
- essere consapevoli del fatto che, in caso di violazione delle regole del presente Regolamento di Istituto, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste e adottate con delibera degli Organi Collegiali della scuola.

Art. 8 Frequenza

Gli Studenti hanno il diritto e il dovere di frequentare le lezioni con assiduità: entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rimanere casi eccezionali, così come le uscite dall'aula durante le ore di lezione.

La scuola monitora periodicamente, attraverso i Coordinatori di Classe, le assenze, i ritardi, le uscite anticipate e le relative giustificazioni e, in presenza di anomalie, ne dà comunicazione, anche telefonica, alla famiglia.

Per essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di insegnamento. Il Consiglio di classe può derogare da tale quota oraria solo in caso di assenze dovute a gravi motivi o a circostanze debitamente documentate.

Art. 9 Ingresso nell'Istituto

La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività formativa e scolastica e deve essere rispettata da tutte le componenti della "comunità educante".

L'ingresso in Istituto è fissato alle ore 8:30.

L'entrata nelle strutture dell'Istituto, salvo casi particolari e situazioni meritevoli di interesse formalmente riconosciute dal D.S., è consentita a partire da 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In nessun caso la scuola garantisce la vigilanza nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto

I Collaboratori scolastici affiancano i Docenti nell'opera di vigilanza degli alunni durante l'ingresso.

Art. 10 - Ingresso in aula e ritardi

I docenti ottemperano al loro obbligo di vigilanza con la presenza nelle aule almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, così come previsto dalle norme contrattuali. Onde consentire il puntuale avvio delle lezioni previo espletamento delle operazioni di appello e registrazione di assenze e presenze, anche gli studenti devono essere nelle proprie aule al suono della prima campanella.

Il Docente effettua l'appello annotando presenti e assenti sul registro elettronico.

Qualora uno studente, per motivi di trasporto, faccia ingresso entro 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione, il docente annoterà sul registro elettronico l'orario di ingresso e lo studente non sarà tenuto a far giustificare il ritardo dalle famiglie.

Qualora uno studente faccia ingresso oltre 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione, lo studente sarà ammesso in classe ma considerato assente durante la lezione. Tale ritardo dovrà essere giustificato. Inoltre, qualora sia prevista una verifica durante la prima ora, il docente potrà a sua discrezione considerare presente lo studente in ritardo oltre 15 minuti per consentirgli lo svolgimento della prova.

Qualora uno studente faccia ingresso nell'Istituto oltre la prima ora di lezione, non sarà accolto in classe ma ammesso a scuola sotto la vigilanza dei collaboratori. Pertanto l'alunno sarà considerato assente per tutta la giornata e dovrà giustificare l'assenza.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di studente che si sia sottoposto ad accertamenti sanitari, a cure mediche, ovvero per altre particolari circostanze, tutte debitamente documentate, nonché nel caso di studenti DVA.

Gli alunni, all'ingresso in aula, depositano il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici all'interno dello zaino per riprenderli al termine delle lezioni giornaliere, salvo uso didattico che può essere autorizzato dal Docente. Tale capoverso non si applica se l'utilizzo dei medesimi mezzi sia previsto dal PDP o dal PEI.

Art. 11 - Permessi di uscita anticipata

Le richieste motivate e/o documentate di uscita anticipata devono essere presentate al D.S. o al suo delegato tramite le funzioni del registro elettronico o via mail, entro la prima ora e, in casi eccezionali, almeno due ore prima. Nell'ultima ipotesi non si garantisce la presa visione della richiesta.

Qualora il D.S. o il suo delegato autorizzino l'uscita anticipata, valgono le seguenti disposizioni.

Gli alunni possono lasciare l'Istituto solo se prelevati da un genitore o da un'altra persona maggiorenne munita di documento d'identità e di delega scritta firmata dal genitore o da altri soggetti affidatari.

In casi eccezionali, il genitore può, con richiesta scritta corredata di un documento di identità valido inviata all'indirizzo mail istituzionale, autorizzare il proprio figlio a lasciare l'Istituto da solo, sotto la sua personale responsabilità.

Gli Studenti maggiorenni possono lasciare da soli l'Istituto previa delega da parte dei genitori, depositata presso l'ufficio-alunni. Essa deve essere validata dal D.S. previa certificazione ufficiale ed extrascolastica o autocertificazione di responsabilità giuridica.

In assenza del D.S. e dei Delegati, l'autorizzazione all'eventuale uscita anticipata deve essere accordata dal docente in servizio in aula.

Art. 12 - Giustificazioni delle Assenze

All'inizio dell'anno scolastico, i genitori degli studenti riceveranno le credenziali per accedere al registro elettronico attraverso cui dovranno giustificare le assenze dei propri figli.

Le assenze per malattia pari o superiori a 5 giorni, se giustificate con certificato medico di specialista ovvero di pronto soccorso consegnato al Coordinatore di classe entro tre giorni dal rientro a scuola, saranno decurtate dal monte orario delle assenze annuali.

Tutte le assenze dovranno essere giustificate entro cinque giorni dal rientro in classe; oltre tale termine l'assenza si considererà non giustificata.

Qualora il Docente Coordinatore di Classe rilevasse un numero eccessivo e immotivato di assenze, contatterà i genitori o altri soggetti affidatari per delucidazioni in merito.

Art. 13 - Astensioni

Le astensioni collettive non rientrano nella categoria delle assenze giustificabili. In casi di astensioni collettive per partecipazione a manifestazioni studentesche locali o nazionali il genitore o altro soggetto affidatario deve informare la Scuola, almeno un giorno prima dell'evento.

Le assenze e i ritardi non giustificati, le astensioni collettive che non siano state oggetto di comunicazione preventiva da parte dei genitori costituiscono elementi di valutazione nell'attribuzione del voto di condotta da parte del Consiglio di classe.

Art. 14 - Norme d'ordine e di convivenza all'interno dell'istituto

La disciplina è affidata alla buona educazione e al senso di responsabilità di tutte ciascuna le componenti dell'Istituzione scolastica. Pertanto:

1. Allo Studente non è permesso allontanarsi dall'aula né stazionare nei corridoi durante le ore di lezione e al cambio dell'ora, salvo su espressa autorizzazione del Docente in aula.
2. È vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto, come previsto dal Decreto Legislativo n.81/2008.
3. La vigilanza sulle attività degli Studenti è assicurata dai Docenti durante le ore di lezione e dai Collaboratori scolastici durante il cambio dell'ora e l'uso dei servizi igienici. Gli Studenti di ogni classe sono, comunque, responsabili dell'ordine e della pulizia ordinaria dei locali.
4. È vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili e oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature dell'arredamento scolastico sono addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponde in solido la classe o le classi coinvolte.
5. Manifesti e documenti possono essere affissi nelle apposite bacheche in dotazione all'Istituto previa autorizzazione concessa del D.S. In nessun caso consentita l'affissione di manifesti o documenti vietati dalla legislazione vigente.
6. L'Istituto non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati dagli Studenti.

Art. 14bis - Valutazione del comportamento – annuale

DESCRITTORI	VALUTAZIONE
<ul style="list-style-type: none">• Episodi di mancato rispetto delle regole scolastiche, ivi compresi gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate: quattro o più note disciplinari• Partecipazione di disturbo con rifiuto di assunzione di compiti di responsabilità• Assenze superiori al 20% del monte ore annuale svolto alla data dello scrutinio (superiori al 10% del monte ore annuale per i corsi serali)	6
<ul style="list-style-type: none">• Episodi di mancato rispetto delle regole scolastiche, ivi compresi gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate: fino a tre note disciplinari• Partecipazione passiva e/o opportunistica al dialogo educativo, con assunzione di compiti e responsabilità solo su richiesta e su contenuti noti• Assenze tra il 15 e il 20% del monte ore annuale svolto alla data dello scrutinio (tra il 5% e il 10% del monte ore annuale per i corsi serali)	7
<ul style="list-style-type: none">• Rispetto delle regole scolastiche, ivi compresi gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate• Partecipazione recettiva con accettazione e assolvimento dei compiti di responsabilità dietro indicazione e supervisione• Assenze inferiori al 15% del monte ore annuale svolto alla data dello scrutinio (inferiori al 5% del monte ore annuale per i corsi serali)	8
<ul style="list-style-type: none">• Rispetto delle regole scolastiche, ivi compresi gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate• Partecipazione attiva al dialogo educativo con accettazione ed assolvimento dei compiti di responsabilità assegnati• Assenze inferiori al 12% del monte ore annuale svolto alla data dello scrutinio (inferiori al 5% del monte ore annuale per i corsi serali)	9
<ul style="list-style-type: none">• Rispetto delle regole scolastiche, ivi compresi, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate• Partecipazione costruttiva al dialogo educativo con assunzione spontanea di compiti di responsabilità• Assenze inferiori al 7% del monte ore annuale svolto alla data dello scrutinio (inferiori al 5% del monte ore annuale per i corsi serali)	10

NOTA BENE:

- per la valutazione 6 e 7 è necessaria la presenza fissa del criterio frequenza e di uno degli altri due;
- per la valutazione 8 è necessaria la presenza fissa del criterio del rispetto delle regole e di uno degli altri due;
- per la valutazione 9 e 10 è necessaria la presenza dei tre criteri.

Un voto del comportamento pari o inferiore a SETTE comporta l'esclusione da attività complementari (ad es. viaggi di istruzione); la stessa conseguenza si applica anche nel corso dell'anno, prima che il Consiglio di Classe abbia attribuito il voto del comportamento, al verificarsi di quelle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei voti suddetti.

Titolo III – Il Personale Scolastico

Art. 15 Personale Docente

Tutti i Docenti, nell'assolvimento dei loro doveri professionali, sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso nell'abbigliamento, nel linguaggio e negli atteggiamenti, senza tralasciare l'obbligo del rispetto del discente, quale "persona", nella sua identità umana, culturale e religiosa. Sono auspicabili interventi tesi a favorire l'integrazione ed il superamento di pregiudizi di qualsiasi natura.

Ogni Docente in servizio alla prima ora è presente, nell'aula, almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. Il Docente a disposizione per obbligo di servizio alla prima ora è presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

Durante il cambio dell'ora o, comunque, allontanandosi dall'aula, il Docente deve lasciare la porta aperta per consentire al personale ausiliario di vigilare la classe.

Il Docente non può abbandonare la classe in orario di lezione se non per comprovata necessità. Nel caso ciò si verifichi, deve prima affidare la classe al personale ausiliario per la vigilanza.

Il Docente è tenuto a compilare il registro elettronico in ogni sua parte (argomenti svolti durante le ore di lezione, assenze degli alunni e firma di presenza per ogni ora effettuata). Deve, inoltre, annotare le circolari e le comunicazioni del D.S. che legge agli Studenti.

Il Docente risponde dell'indirizzo educativo e didattico del Collegio dei Docenti. A tal fine, in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, imposta e definisce, all'incirca entro il primo mese di lezione, il piano di lavoro annuale per la propria disciplina, nel rispetto delle decisioni dipartimentali e delle delibere del Collegio dei Docenti. Detto piano di lavoro dovrà essere inserito nell'apposita area del registro elettronico e reso visibile a studenti e famiglie entro i termini coincidenti con la prima seduta del Consiglio di classe. Collabora, inoltre, con il Consiglio di classe per la programmazione e verifica collegiale degli interventi educativi. Il Docente compila diligentemente il registro personale, annotando in modo chiaro il lavoro che quotidianamente svolge, le assenze degli alunni e le valutazioni intermedie e finali, che scaturiscono dalle verifiche scritte e orali. Corregge, entro 15 giorni al massimo, le prove scritte corredate del giudizio sugli aspetti positivi e/o critici della preparazione che consegna agli alunni per la presa visione e per la discussione degli errori e inserisce tutte le valutazioni nelle apposite sezioni del registro elettronico.

L'insegnante correda ogni verifica con un chiaro giudizio al fine di adempiere all'obbligo della trasparenza e al dovere di indurre l'allievo a riorientare il proprio impegno.

Entro la fine dell'anno scolastico e secondo le indicazioni del D.S. esplicitate nell'apposita circolare, provvede alla consegna, in Segreteria, di tutte le prove scritte e si accerta dell'avvenuta compilazione del registro elettronico in tutte le parti di sua competenza.

Il Docente presenta, alla fine dell'anno scolastico, una relazione sullo svolgimento e sui risultati dell'insegnamento, attenendosi al format fornito dalla scuola.

Il Docente è tenuto a comunicare in tempo utile, ai responsabili scolastici, il legittimo impedimento che non gli consenta di essere presente, in orario, a scuola. Il ritardo va giustificato con opportuna documentazione.

Il Docente che chiede di assentarsi dalla Scuola per motivi di salute deve avvisare telefonicamente la segreteria del personale prima dell'inizio delle lezioni, comunicando il proprio domicilio durante la malattia. In tempi brevi presenta formale richiesta servendosi delle apposite funzioni del registro elettronico.

La richiesta del “permesso breve” (di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio del giorno in cui si presenta l’esigenza) deve essere regolarizzato con qualche giorno di anticipo, salvo esigenze urgenti e improrogabili da presentare al D.S.

Il Docente incaricato dal D.S. di svolgere la funzione di Coordinatore del Consiglio di Classe, è tenuto a:

- preparare i lavori del Consiglio di Classe al fine di rendere produttive le riunioni;
- presiedere le sedute quando è delegato dal D.S. In tal caso, individuerà un Docente verbalizzatore che annoterà le decisioni sull’apposito registro;
- storicizzare il lavoro, cioè documentarlo con tutti gli allegati utili;
- coordinare le attività didattiche programmate dal Consiglio di classe;
- curare i rapporti scuola-famiglia;
- monitorare le assenze degli alunni e comunicare alle famiglie le irregolarità.

Art. 16 Trasparenza della Valutazione

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva i cui criteri sono esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) della Scuola.

In particolare, le prove orali devono essere seguite da un breve giudizio dell’insegnante sugli aspetti positivi e/o critici rilevati e dall’enunciazione del voto assegnato. Le prove scritte devono essere consegnate in tempi ragionevolmente stretti rispetto alla data di realizzazione, con l’evidenziazione degli errori e con il giudizio del Docente.

Le valutazioni delle prove (scritte, orali, test. ecc.) vanno trascritte sul registro elettronico. Per ulteriori informazioni circa i punti di forza e di debolezza raggiunti dallo studente nella preparazione disciplinare, il genitore o il Docente possono richiedere, attraverso il diario scolastico dell’alunno o fonogramma, un colloquio mirato.

Per le studentesse e gli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) la valutazione avviene sulla base del Progetto Educativo Individualizzato; per le studentesse e gli studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) la valutazione avviene sulla base del Progetto Didattico Personalizzato.

Titolo IV – Uso degli Spazi e delle Attrezzature scolastiche

Art. 17 - Spazi e attrezzature

Gli Studenti possono usare gli spazi disponibili dell'Istituto secondo le modalità prescritte, nelle ore consentite e previa autorizzazione del D.S. o suoi delegati.

Art.18 - Servizi Igienici

Prevvia autorizzazione del Docente, gli spazi dei servizi igienici possono essere utilizzati, di norma, dopo il termine della prima ora di lezione. L'autorizzazione è concessa dal Docente presente in classe, per ogni Studente e per uno alla volta; il Docente può inoltre valutare i casi eccezionali di necessaria uscita anche alla prima ora. Lo Studente è autorizzato ad usare esclusivamente i servizi igienici dello stesso piano su cui si trova la propria aula; i servizi igienici della palestra o quelli presenti negli spazi esterni adiacenti possono essere utilizzati esclusivamente dagli Studenti impegnati nella lezione di Scienze Motorie. È fatto divieto assoluto dell'uso di tali spazi da parte di Studenti non impegnati nell'attività sportiva. Ogni uso improprio dei servizi igienici sarà sanzionato con provvedimenti proporzionati all'entità e alla natura dell'abuso. Gli Studenti non possono utilizzare i servizi igienici riservati al personale Docente e ATA.

Art.19 - Laboratori

I laboratori possono essere usati esclusivamente per l'attività educativo-didattica e sotto la vigilanza del personale Docente e tecnico. L'utilizzo dei laboratori nelle ore pomeridiane per attività previste nel PTOF di istituto deve essere autorizzato dal DS previo accordo col personale tecnico preposto e/o con i Docenti ed i Direttori dei laboratori.

L'uso della rete Internet è permesso per siti di utilità didattica o informativa e sotto la vigilanza dei Docenti coinvolti nell'attività. È severamente vietato utilizzare la rete internet per attività non strettamente connesse alle finalità didattiche dei lavori previsti.

Art. 20 - Aule

Dopo la fine delle lezioni gli Studenti lasciano l'aula dove è vietato permanere nei tempi non previsti dalle attività curricolari. Deroche speciali possono essere rilasciate dal D.S., previa valutazione della possibilità di espletamento del servizio di vigilanza da parte di un Docente o di un Collaboratore scolastico.

Art. 21 - Biblioteca

Gli spazi delle biblioteche possono essere usati esclusivamente nelle ore previste dal calendario appositamente predisposto e reso noto dal Direttore di Biblioteca.

Art. 22 Palestre

Gli spazi delle palestre (coperta e scoperta) possono essere usati esclusivamente nei tempi previsti dall'orario scolastico e alla presenza dei Docenti di Scienze Motorie che, oltre a coordinare le attività degli Studenti della classe in cui prestano servizio, vigilano affinché non entrino Studenti di altre classi. Nel caso in cui ciò si verifici, informano con nota scritta il D.S., riportando il nominativo e la classe di appartenenza degli stessi Studenti.

L'uso delle attrezzature scolastiche per attività culturali o parascolastiche richieste dagli allievi comporta la presenza di almeno un insegnante o di un adulto responsabile. Tale uso viene autorizzato dal D.S.

Titolo V – Sanzioni disciplinari, procedimento applicativo, Organo di garanzia e ricorsi

Art. 23 Principi generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e civiche: essi tendono, quindi, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, a cui è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione del proprio pensiero che, tuttavia, non deve ledere il rispetto della dignità altrui, né le regole della buona educazione.

Art. 24 Sanzioni disciplinari

Premesso che i doveri scolastici sono da considerarsi tali sia durante l'attività didattica ordinaria sia durante l'espletamento di iniziative didattiche complementari che si svolgano all'interno o all'esterno della struttura scolastica (strutture ospitanti, viaggi d'istruzione, visite guidate, progetti, stage, ecc..), agli Studenti che manchino ai loro doveri scolastici secondo quanto indicato nello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (DPR 249/98; DPR 235/08) sono comminate le seguenti sanzioni disciplinari, in maniera proporzionata alla gravità della infrazione:

- rimprovero verbale;
- deferimento al Dirigente Scolastico con o senza ammonizione scritta;
- ammonizione scritta (nota disciplinare) sul registro elettronico con comunicazione immediata alla famiglia;
- l'allontanamento dalla Comunità Scolastica fino ad un massimo di 15 giorni.

Sanzioni disciplinari di entità superiore all'ammonizione scritta saranno avviate previa comunicazione alla famiglia dello Studente in merito ai fatti contestati.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono comminati dal Docente o dal Dirigente Scolastico in caso di violazioni lievi.

Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti. Qualora nella stessa infrazione risultino coinvolti studenti appartenenti a più classi, i CdC interessati si riuniranno in seduta comune.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, previa acquisizione del parere del Consiglio di Classe, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti, di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o commutata) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza, quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà, dunque, all'attuazione di attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali, ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto. La commutazione della sanzione disciplinare inflitta in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello Studente e non devono esporre la Scuola a responsabilità di alcuna natura.

Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza che sia possibile individuare i responsabili. I soggetti coinvolti (classe / l'insieme degli Studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione.

Nessuna sanzione può essere comminata senza che prima sia stato sentito l'alunno, assistito da chi esercita la responsabilità genitoriale, in merito ai fatti che gli sono contestati. Per i reati perseguibili d'ufficio, il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, denuncerà il fatto alle Autorità Giudiziarie competenti.

Art. 25 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato ad esplicitare per iscritto le proprie ragioni.

L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione da parte di un Docente e/o Dirigente Scolastico o altro personale dell'Istituto di una mancanza commessa dall'alunno. In caso di

Infrazioni lievi:

1. Il docente procede con il richiamo verbale o l'ammonizione scritta sul registro elettronico;
2. Il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente, informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

Infrazioni meno lievi o reiterazioni di infrazioni lievi, infrazioni più gravi e reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dallascuola:

1. Il docente annota il fatto sul registro elettronico e lo segnala al Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente Scolastico o il docente collaboratore convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e irroga il provvedimento disciplinare di sua competenza.
3. Nei casi di competenza del Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente. In seguito, il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata,

viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

4. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i suoi collaboratori e/o il coordinatore di classe, può adottare le misure che ritenga più opportune.

5. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento.

6. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.

7. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi, nonché decidere per l'autodifesa o nominare un suo pari o rappresentante di istituto come difensore.

8. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione all'unanimità o a maggioranza dei votanti, alla presenza del Dirigente Scolastico.

9. Il provvedimento disciplinare deve essere notificato ai genitori e deve contenere la decorrenza e durata dello stesso, l'indicazione dei termini entro i quali esperire eventuali impugnazioni presso l'organo competente.

10. Nel caso di sospensione da uno a cinque giorni, il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento, comunica alla famiglia la facoltà di convertire la sospensione in una specifica attività all'interno della scuola.

11. I genitori comunicano, entro 2 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento disciplinare, se intendono avvalersi della facoltà di conversione in attività utili all'interno della scuola. Il silenzio verrà inteso come volontà di non avvalersene e la sospensione sarà senza obbligo di frequenza.

12. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art.4 co.8 S.S.)

INFRAZIONI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
TIPOLOGIA A: NON OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE		
<ul style="list-style-type: none"> • Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica. 	1. richiamo verbale	Docente
	2. ammonizione scritta sul registro di classe	Docente
	3. convocazione dei genitori	Docente coordinatore
	4. ricadute sul voto di comportamento	Consiglio di Classe
<ul style="list-style-type: none"> • Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Uso illegittimo del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche o non aver depositato il telefono cellulare 		

o altri dispositivi elettronici all'interno dello zaino.

TIPOLOGIA B: MANCANZE NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI

- | | | |
|--|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Frequenza non regolare • Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio (es: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni). • Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario. | 1. richiamo verbale | Docente |
| | 2. ammonizione scritta sul registro di classe | Docente |
| | 3. convocazione dei genitori | Docente |
| | 4. ricadute sul voto di comportamento | Consiglio di classe |

TIPOLOGIA C: COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI COMPAGNI E/O COSTITUENTI REATO

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui • Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico • Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti • Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli altri* • Diffusione per via telematica di contenuti in danno di un minore o della sua famiglia senza la loro volontà • Diffusione per via | 1. richiamo verbale | Docente |
| | 2. ammonizione sul registro di classe, convocazione dei genitori e riparazione del danno | Docente coordinatore di classe |
| | 3. deferimento al Dirigente Scolastico e sua ammonizione scritta, riparazione del danno | Docente e Dirigente scolastico |
| | 4. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno | Consiglio di Classe |
| | 5. sospensione dalle lezioni oltre 15gg e riparazione del danno | Consiglio d'Istituto |

telematica di contenuti in danno di un minore o della sua famiglia con finalità denigratoria o diffamatoria

- Diffusione per via telematica di contenuti in danno di un minore o della sua famiglia configuranti condotte penalmente più gravi (aggressione, ricatto, ingiuria, furto di identità, iterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali)

TIPOLOGIA D. COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| • Mancato rispetto, danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature | 1. richiamo verbale e riparazione del danno | Docente |
| | 2. ammonizione scritta sul registro di classe e riparazione del danno | Docente |
| | 3. deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno | Docente |
| • Sottrazione di materiali | 4. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno | Dirigente scolastico |
| • Mancata osservanza delle norme di sicurezza | 5. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno | Consiglio di Classe |
| | 6. sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni e riparazione del danno | Consiglio di Istituto |

* Entrate in ritardo e/o uscite anticipate debitamente documentate per occasionali o periodiche cure e/o visite mediche, per occasionali o periodici impegni sportivi o di altra natura, non daranno luogo a sanzioni purché segnalati per tempo al coordinatore di classe

** Art. 5 co. 1 L.71/17

Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni a carattere educativo.

Titolo VI - Assemblee

Art. 26 Assemblee degli Studenti

Le assemblee degli Studenti vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti e costituiscono occasione di partecipazione attiva e democratica per l'approfondimento delle tematiche della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli Studenti e per lo svolgimento di attività di interesse comune. Esse sono di classe e di Istituto.

Art. 27 Assemblee di classe

L'Assemblea è convocata dagli Studenti della classe, previa intesa con il D.S. o il Docente delegato alla gestione del servizio e col consenso dei professori cedenti le ore. Essa può durare al massimo due ore, anche scindibili, per ogni mese, a partire dal 1° ottobre fino a 30 giorni prima della chiusura dell'anno scolastico. Per una stessa classe, l'Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione di giorni ed ore, in modo da evitare di coinvolgere nel corso dell'anno più di una volta la stessa materia.

La richiesta dell'Assemblea e l'ordine del giorno devono essere sottoposti all'attenzione del D.S. o del Docente delegato almeno cinque giorni prima dello svolgimento.

L'Assemblea è concessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui ai punti precedenti.

Il D.S. ha il potere d'intervento in caso di violazione del regolamento.

Responsabili della vigilanza sul regolare andamento e svolgimento dell'Assemblea sono i Docenti delle ore cedute. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art.43 relativo al diritto di assistervi del D.S., o di un suo delegato, e degli insegnanti.

I rappresentanti eletti nei Consigli di classe possono costituire un Comitato studentesco d'Istituto.

Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario di seduta, un verbale da riportare su un apposito registro.

Gli interventi di personale esterno alle attività didattiche ordinarie e in orario di lezione (per una o più classi unite) dovranno essere richiesti al D.S. che li autorizzerà qualora non comportino un impegno di spesa e venga rispettato il seguente criterio: l'intervento dovrà essere inserito in una programmazione didattica apposita del Consiglio di classe e il suo contenuto e i titoli di chi lo sostiene dovranno essere utili ad approfondire particolari aspetti del lavoro programmato.

Art. 28 Assemblee di Istituto

L'Assemblea è convocata dai Rappresentanti di tutte le classi per un massimo di ore pari alla durata di un giorno di lezione.

Le Assemblee possono essere tenute durante l'orario di lezione nel limite di una al mese. Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, con riferimento al regolamento d'Istituto e alle leggi vigenti. L'Assemblea è concessa secondo un criterio di turnazione di giorni, in modo da evitare lo svolgersi, nel corso dell'anno scolastico, sempre nello stesso giorno della settimana.

Straordinariamente, e per non più di due volte nell'anno scolastico, l'Assemblea d'Istituto può essere richiesta dagli Studenti, previa riunione del Comitato Studentesco, e concessa dal

D.S. o chi ne fa le veci, in presenza di gravi e circostanziati motivi riguardanti l'intera componente studentesca.

La richiesta dell'Assemblea e l'ordine del giorno devono essere sottoposti (da parte del Presidente o del Vice Presidente del Comitato degli Studenti) all'attenzione del D.S. o del Docente delegato alla gestione del servizio almeno cinque giorni prima dell'evento. Gli argomenti posti all'o.d.g. dovranno essere pertinenti alla tematica adottata dal Comitato studentesco all'inizio di ogni anno scolastico, fatte salve le questioni di oggettiva improrogabilità non prevedibili in tale sede.

Ogni singola Assemblea d'Istituto deve essere organizzata preferibilmente, per il proprio proficuo funzionamento, con il supporto della funzione strumentale preposta, con il Docente di sede e con il comitato studentesco. Durante questa riunione verranno stabilite le fasi della giornata per far sì che venga stilata una circolare per la comunicazione ufficiale della data e delle procedure.

Alle Assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni possono partecipare, su proposta del comitato studentesco, esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici ed etici, per l'approfondimento di temi inerenti il piano dell'offerta formativa. I nominativi e la qualifica professionale degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno, cioè preventivamente. La partecipazione degli esperti deve essere valutata e autorizzata dal D.S., previa indicazione da parte del Consiglio d'Istituto dei criteri generali. Non è possibile invitare esterni con manifeste intenzioni di propaganda politica o pubblicitaria. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all'anno scolastico.

Responsabili del regolare svolgimento e andamento e funzionamento dell'Assemblea sono, rispettivamente e per le proprie sfere di responsabilità, il Presidente o il Vice Presidente del Comitato degli Studenti. All'Assemblea d'Istituto -in sede-partecipano anche i docenti e il personale ATA in servizio durante le ore d'assemblea, i quali hanno il compito di sostenere il servizio di vigilanza allestito dal comitato organizzatore.

L'accesso agli impianti sportivi è consentito solo con la presenza del Docente in servizio e l'uso dei servizi igienici deve essere pertinente ai loro fini.

Per l'organizzazione delle Assemblee è previsto a disposizione degli Studenti un fondo monetario garantito dalla Scuola, che verrà approvato nel bilancio annuale. La somma non viene versata direttamente agli Studenti ma semplicemente utilizzata come copertura per eventuali spese. Possono essere effettuate solo spese che afferiscono strettamente all'interesse comune della Scuola e degli Studenti tutti.

Al termine di ogni Assemblea è compito del Segretario di seduta redigere un verbale da riportare su apposito registro.

Il D.S. ha il potere d'intervento in caso di violazione del Regolamento.

Per ogni punto non specificato nel Regolamento, si rimanda alla normativa nazionale.

Art. 29 Assemblee dei genitori

Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori delle singole classi.

Per le Assemblee dei genitori deve essere inoltrata una richiesta scritta, per la disponibilità dei locali, al D.S.

L'Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente del Consiglio d'Istituto ne fa parte di diritto.

L'Assemblea è convocata, in orario pomeridiano, dal Presidente del Comitato, che la presiede, o da un suo delegato. L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea può anche essere convocata, concessa e svolta per motivi riguardanti l'intera componente studentesca o fatti di rilevante importanza per la vita e il funzionamento dell'Istituto.

La richiesta dell'Assemblea e l'Ordine del Giorno devono essere sottoposti all'attenzione del D.S., da parte del presidente del Comitato o di un suo delegato, almeno cinque giorni

prima dell'evento.

L'Assemblea è concessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui ai punti precedenti e che venga accertato il regolare benessere da parte del D.S.

Responsabile del regolare andamento e funzionamento dell'Assemblea è il Presidente del Comitato o il Vice Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto, su apposito Registro, un verbale di seduta da parte del Segretario.

Art. 30 Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è formato da:

- Dirigente Scolastico (Presidente);
- un Docente effettivo e un Docente supplente dell'Istituto designati dal Collegio dei docenti;
- un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente degli Studenti designati dal Comitato studentesco;
- un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

I rappresentanti designati dai competenti Organi vengono nominati dal Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.

Art. 31 Modalità di convocazione ed espletamento

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Le decisioni, valide se prese a maggioranza dei presenti, sono esecutive e devono essere notificate per iscritto al ricorrente.

I componenti dell'Organo di Garanzia hanno l'obbligo di astenersi qualora abbiano interesse nei fatti oggetto di trattazione (componente che coincida con l'alunno sanzionato; alunno sanzionato figlio o prossimo congiunto della componente genitoriale; insegnante che ha irrogato la sanzione disciplinare opposta). In tal caso, partecipano alla seduta senza diritto di voto. Il voto della componente interessata sarà espresso dal membro supplente.

Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Art. 32 Procedimento per i ricorsi

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, tempestivamente fissa la riunione, alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo Studente, al quale è stata accordata la sanzione, con eventuale suo difensore, e il Docente che ha accertato l'infrazione o il Coordinatore della Classe, se la sanzione è di sua competenza.

Nel corso della riunione lo Studente può presentare memorie e scritti difensivi.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Titolo VII - Divieto di fumo

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli Studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto.

Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento gli Studenti, il personale scolastico, i collaboratori esterni e/o a convenzione, nonché ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nell'area dell'Istituto.

Art. 33 Locali e aree soggetti al divieto di fumo

Come prescritto dalla vigente normativa italiana, è stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto (aree di stretta pertinenza agli edifici) afferenti all'Istituto "Da Vinci – Agherbino".

Si precisa che, in virtù del D.L. 104/2013, il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche, del tutto equiparate a quelle convenzionali.

Art. 34 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle.
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare.

Il personale tutto è comunque tenuto a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare.

Art. 35 Sanzioni amministrative e disciplinari

I trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli precedenti sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12anni. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

In particolare:

Primo episodio di trasgressione: richiamo verbale da parte del personale preposto e annotazione sul registro, senza ricadute sul voto del comportamento.

Secondo episodio di trasgressione: richiamo verbale e ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente coordinatore. Il Consiglio di Classe può decidere di attribuire un voto del comportamento non superiore a otto.

Terza violazione: deferimento al Dirigente scolastico e suo richiamo verbale. Il Consiglio di Classe attribuisce un voto del comportamento non superiore a otto.

Quarta violazione: richiamo verbale del personale preposto, deferimento al DS e sua ammonizione scritta (da inserire nel fascicolo dello studente); sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dalla normativa vigente, con contestuale convocazione

della famiglia da parte del coordinatore di classe. Il Consiglio di Classe attribuisce un voto non superiore a sette.

La reiterazione della trasgressione darà luogo al reiterarsi della sanzione precedente. Il Consiglio di Classe valuterà, in base alla gravità dell'iterarsi della violazione, l'attribuzione di un voto del comportamento non superiore a cinque.

Titolo VIII - Disciplina dell'uso dei telefonini

Art. 36 Divieti e BYOD

Durante la ordinaria attività scolastica, di norma, è assolutamente vietato, per tutte le componenti scolastiche (Studenti, Docenti, personale ATA) l'uso dei telefoni cellulari. In particolare, gli Studenti possono trattenere i propri cellulari a patto che siano spenti durante tutto il periodo di permanenza in aula. Per telefonate urgenti alle proprie famiglie gli Studenti possono avvalersi del telefono della Scuola, o, previa autorizzazione e alla presenza del docente in aula, dal proprio dispositivo.

Tenendo conto, tuttavia, delle raccomandazioni del PNSD, secondo cui "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato", il presente Regolamento riconosce ai docenti la facoltà di autorizzare l'uso del telefonino per scopi meramente didattici e sotto la propria personale vigilanza.

Infine, è severamente vietato dalle leggi in vigore e dal presente Regolamento l'utilizzo dei telefoni cellulari all'interno degli spazi scolastici per riprendere immagini e/o video, anche solo per motivi ludici. La pubblicazione e diffusione di immagini o video, girati all'interno dell'Istituto, viene considerata come lesiva del diritto alla privacy ed è sanzionata con provvedimenti disciplinari e legali.

È consentita la divulgazione di video e immagini ripresi in specifici eventi d'Istituto, previa esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo Collaboratore e formale autorizzazione del soggetto ripreso se maggiorenne o del genitore o di altro soggetto affidatario nel caso di minorenne.

Titolo IX – Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

PREMESSA

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche che contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017 le Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo e le Linee di orientamento MIUR, gennaio 2021.
- il documento di E- policy dell'Istituto

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano invece nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato

creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

2. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

4. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli studenti.

5. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità

previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

6. GLI STUDENTI:

Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

Titolo X – Norme Finali

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Il presente Regolamento è inserito e reso disponibile sul sito internet dell'Istituto al fine di garantirne la completa fruibilità da parte di tutti gli individui coinvolti. I Docenti, nei modi e nei tempi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico nel progetto accoglienza, hanno cura di illustrarlo agli Studenti.

Nelle classi prime, la presentazione, la lettura e il commento del Regolamento dell'Istituto rientrano tra le attività del Curricolo trasversale di Educazione Civica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al DPR 249/98 e alle successive norme giuridiche riguardanti la materia di che trattasi